



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, 27 luglio 1917

Illustre Presidente,

In relazione alla pratica di cui nella lettera alla presente alligata e diretta al Ministero della R. Casa, debbo esprimerle il mio rincrescimento per il ritardo frapposto nel dare agli interessati comunicazione delle deliberazioni in merito ai provvedimenti in favore degli aventi causa di assicurati dispersi con presunzione di morte. Ho richiamato anzi sul fatto l'attenzione del Capo dell'Ufficio competente essendo mio fermo proposito che inconvenienti del genere non abbiano più a verificarsi.

Con distinti ossequi

Illmo Signor  
Cav. Gr. Cr. Prof. Bonaldo Stringher  
Direttore Generale della Banca  
d'Italia

R O M A



Corporate Heritage  
& Historical Archive



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RISERVATA

Illustre Presidente,

Ebbi verbalmente ad informarla di avere chiesto il parere della R. Avvocatura Generale in merito alla applicazione del Decreto 23 maggio 1915 N° 718 sulla sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza anche nei casi di mancato pagamento di premi da parte di assicurati prigionieri di guerra. L'Avvocatura ha risposto con la nota che Le compiego con la quale, a mio avviso, interpreta con forse eccessiva larghezza il suindicato Decreto. Ad ogni modo, in considerazione dell'ampiezza che potrebbe assumere la questione, qualora si dovesse considerarla anche in confronto degli assicurati militari in zona di guerra, Le sarei viva-

Illmo Signor  
 Cav. Gr. Cr. Prof. Bonaldo Stringher  
 Direttore Generale della Banca  
 d'Italia

R O M A

*all' on. S. Bonelli*

20

*con preghiera di  
 riferirmi*

Roma, 17 luglio 1917



*Al. Am. & Bonelli*

*3*

*Com. Direzione di  
Infermeria  
Luglio 1917*

*[Handwritten signature]*

Roma,



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RISERVATA

Illustrare Presidente,

La prego al tempo stesso di ringraziare l'Autorevole parere  
che mi ha dato e di far presente che la Commissione  
di cui sono membro ha già provveduto a tutto quanto  
è necessario per la esecuzione del Decreto.

*L'esperto della mia Sezione*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ilmo Signor  
Gen. G. Prof. Bonaldo Stringher  
Direttore Generale della Banca  
d'Italia

R O M A



REGIA AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

=====

Roma 14 Luglio 1917

Risposta a nota  
del 12 luglio 1917  
N. 84 Gabinetto

All'On. Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

N.4384 N. 2365

R O M A

OGGETTO

Effetti del mancato  
pagamento di premi da  
parte di assicurati  
prigionieri di guerra

Con la nota cui si risponde vien proposto il quesito se contro l'assicurato che, divenuto prigioniero di guerra, non abbia pagato, durante la prigionia i convenuti premi rateali, possano farsi valere le disposizioni di polizza, le quali per il mancato pagamento comminano la sospensione degli effetti prima, poi la estinzione delle polizze stesse.

Ora, senza nulla detrarre alla gravità ed esattezza dei rilievi esposti da codesto ufficio, sembra indiscutibile:

- a) che la privazione temporanea o definitiva dei diritti derivanti dal contratto, in che rispettivamente si concretano la sospensione e la estinzio

ne della polizza, sono sanzioni di una inadempienza contrattuale, quella dell'obbligo assunto di pagare i premi alle convenute scadenze. La così detta facoltà dell'assicurato di non pagare le rate di premio successive alla prima, non significa che il mancato pagamento non sia una inadempienza: significa solo che la difesa dell'assicurato, senza estendersi alla esecuzione coattiva è limitata alla risoluzione del contratto e col solo diritto di acquistare la parte dei premi già percetti corrispondente alla riserva;

- b) che ogni inadempienza contrattuale, perchè possa dar luogo alla perdita o diminuzione dei benefici garantiti dal contratto, deve essere colposa. Nel tema specifico dell'assicurazione, fu sempre negata la decadenza dell'assicurato cui non fossero imputabili come colposi la mancanza o il ritardo del pagamento ;
- c) che non può considerarsi colposa l'inadempienza derivata dallo stato di prigionia di guerra del debitore, caso tipico di forza maggiore;
- d) che le sanzioni anzidette danno carattere di perentorietà ai termini cui sono apposte;
- e) che il decreto luogotenenziale 23 maggio 1915 N.671, relativo alla proroga fino a due mesi dopo la pubblicazione della pace dei termini perentori a favore dei militari, nell'am

piezza del suo dettato non consente distinzione alcuna nè alcuna riserva pel contratto di assicurazione sulla vita.

E per tali ragioni quest'Ufficio crede di dover rispondere negativamente al quesito come sopra proposto.

L'AVVOCATO GENERALE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX